

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI A
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE IN CONFORMITÀ
DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

Articolo 1 - Principi generali

1. Nell'ambito delle funzioni promozionali di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come individuate dall'art. 1, comma 2 decreto MISE 7 marzo 2019, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Cremona – di seguito denominata Camera di Commercio – può concedere contributi o sostegni, anche di natura non finanziaria, a soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai consueti principi di trasparenza, imparzialità, efficacia e sussidiarietà.
2. Gli interventi camerale sono disposti nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, oltre che in stretta osservanza dei programmi annuali e pluriennali della Camera di Commercio.
3. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento e dai successivi bandi deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione, con esplicito richiamo alle disposizioni normative e regolamentari a cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 2 - Finalità

1. La Camera può inserire nel proprio bilancio preventivo annuale specifici stanziamenti per la corresponsione, attraverso appositi bandi, di contributi o la concessione di benefici (quali ad esempio: uso di cose mobili od immobili di proprietà o disponibilità camerale, stampa e/o spedizione di inviti, locandine, manifesti, brochure o cataloghi, trasporto di beni dati in uso, consegna di coppe, targhe e pubblicazioni, ecc.) da riconoscere a soggetti terzi che organizzano iniziative di carattere economico, culturale, turistico, sociale e sportivo che, a giudizio della Giunta, possano procurare vantaggio allo sviluppo dell'imprenditoria cremonese ed alla crescita economica del territorio anche a livello internazionale.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e definizioni

1. La Camera di Commercio indirizza i propri interventi di sostegno finanziario prioritariamente a favore di iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi tenendo conto della rilevanza della singola iniziativa e della sua rispondenza alle aree di intervento individuate annualmente dai documenti programmatici e di bilancio quali fondamentali per lo sviluppo economico del territorio.
2. La Camera di Commercio può altresì sostenere altre iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi tenendo conto dei seguenti principi di carattere generale:
 - a) la rilevanza e la significatività della singola iniziativa per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese;
 - b) la partecipazione alla realizzazione e/o al finanziamento della singola iniziativa di altri enti pubblici o di associazioni di categoria o di altri organismi rappresentati nel Consiglio camerale;
 - c) lo scopo della singola iniziativa volto a fornire servizi di interesse comune alla generalità degli operatori economici almeno del settore di appartenenza;
 - d) la limitazione della ripetitività del contributo per quelle iniziative che non risultano prioritarie.

Articolo 4 - Bandi di finanziamento

1. In applicazione degli artt. 2 e 3, la Giunta camerale può approvare periodicamente appositi bandi di finanziamento con una dotazione finanziaria compatibile con le somme previste dal budget annuale di riferimento.
2. I bandi dovranno, in ogni caso, prevedere quanto segue:
 - a) il limite di spesa globale entro il quale deve essere mantenuto l'impegno di spesa sul bilancio camerale;
 - b) i soggetti ammissibili;
 - c) le iniziative finanziabili ai sensi dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
 - d) le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza e l'elenco della documentazione da presentare in tale sede;
 - e) la specificazione dei criteri e dei tempi per l'esame e l'accoglimento o il respingimento da parte della Camera di Commercio delle domande presentate;
 - f) le modalità e i tempi per la comunicazione al soggetto richiedente della concessione o meno del contributo richiesto;
 - g) le modalità e i tempi per la rendicontazione delle spese sostenute relative all'iniziativa e per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo concesso e l'elenco della documentazione da presentare in tale sede;
 - h) le modalità ed i tempi di erogazione del contributo ed eventuali casi di revoca o riduzione in sede di liquidazione del contributo concesso.

Articolo 5 – Bandi per interventi di sostegno di natura non finanziaria

1. In applicazione degli artt. 2 e 3, la Giunta camerale può approvare periodicamente appositi bandi per gli interventi di sostegno di natura non finanziaria (quali ad esempio: uso di cose mobili od immobili di proprietà o disponibilità camerale, stampa e/o spedizione di inviti, locandine, manifesti, brochure o cataloghi, trasporto di beni dati in uso, consegna di coppe, targhe e pubblicazioni, ecc.).
2. I singoli bandi dovranno prevedere le modalità e tempi di presentazione delle istanze e di concessione del beneficio previsto nonché la dotazione finanziaria, compatibile con le somme previste dal budget annuale, relativa alla copertura dei costi direttamente connessi alla concessione del beneficio (vigilanza, assistenza dei vigili del fuoco, allestimenti personalizzati, ecc.).

Articolo 6 - Soggetti destinatari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi camerali previsti dal presente regolamento i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni imprenditoriali di categoria e gli altri organismi rappresentati nel Consiglio Camerale;
 - b) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Articolo 7 - Adozione delle determinazioni per la concessione di contributi

1. Ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, lettera h) dello Statuto, il Segretario Generale adotta i provvedimenti per la concessione di contributi, mediante determinazioni fondate sui criteri previsti dagli specifici bandi, previa comunicazione alla Giunta.

Articolo 8 - Contributi mediante appositi regolamenti o bandi di concorso

1. Le iniziative che comportano la concessione a favore di una o più imprese di contributi o finanziamenti previsti da appositi bandi o concorsi e parimenti le iniziative aventi connotazioni che richiedano modalità di regolamentazione specifiche vengono disciplinate dagli specifici termini e disposizioni di cui ai singoli bandi, concorsi o regolamentazioni.

Articolo 9 - Ambito di applicazione

1. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le quote associative ed i contributi spettanti ad organismi sia pubblici che privati ai quali la Camera di Commercio partecipa ai sensi dei relativi atti costitutivi e/o statuti;
 - b) gli interventi economici previsti da norme di legge o dipendenti da accordi di programma, da convenzioni, da protocolli d'intesa e da accordi anche informali, con Enti locali di cui la Camera di Commercio è parte e che possono coinvolgere anche soggetti privati che realizzano attività di interesse pubblico.

In tale ambito in particolare viene assicurata la priorità alla realizzazione di attività di promozione del territorio locale attraverso progetti annuali/pluriennali finalizzati alla realizzazione di eventi di promozione culturale, che prevedano anche la organizzazione di convegni, giornate di studio, rassegne, mostre, premi, destinati alla valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale. Tali progetti possono prevedere anche l'erogazione di contributi ad imprese del territorio che, in partenariato con la CCIAA e gli altri enti locali, sostengano costi di funzionamento nel rispetto dell'art 53 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e devono contemplare un cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50% del costo complessivo. Tali sovvenzioni sono attribuite, con apposito provvedimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. considerazione prioritaria all'attinenza a piani, programmi e progetti della Camera e dei servizi di cui al Decreto MISE 7 marzo 2019;
2. accertata significativa rilevanza dell'iniziativa ai fini della promozione economica e sociale della comunità cremonese;
3. congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire
4. capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
5. presentazione di un adeguato quadro economico finanziario di sostenibilità del progetto completo di un dettagliato preventivo di spese ed entrate.

Le condizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono valutate dalla Giunta Camerale, che esamina le istanze di sovvenzione una volta espletata l'istruttoria preventiva da parte dei competenti Uffici camerali, inerente i punti 1), 4) e 5).

- c) i contributi erogati in conformità a specifiche regolamentazioni inerenti singole iniziative, come previsto all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 10 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ed è reso pubblico mediante l'inserimento sul sito internet della Camera di Commercio.